

Prot.: 9415

Firenze, 30/03/2021

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 22.12.1957 n. 1293 sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074/1958 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**VISTO** il D.M. 38 del 21/03/2013 entrato in vigore il 17 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89 come modificato dal D.Lgs n. 188 del 15/12/2014 e consultabile anche sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sezione Monopoli concernente il "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**VISTO** l'art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

**VISTA** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli – area monopoli – dott. Magistro del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**VISTO** la determina prot. R.U. 62703 del 11/04/2019 con la quale gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono stati adeguati, per il biennio 2019-2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

**VISTO** il comunicato pubblicato in data 27/04/2020 sul sito istituzionale dell'Agenzia Dogane e Monopoli – Sezione Monopoli con il quale l'Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Tabacchi - ha informato che ai fini della redazione dei piani semestrali previsti dal D.M. 38/2013 e conformemente ai criteri fissati dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019, l'Agenzia darà applicazione, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 4 della citata disposizione, al nuovo criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti - in luogo di quello della produttività minima - fermi restando i requisiti di distanza;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 38/2013, entro il 31/03/2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto parametri di distanza di cui all'art. 2 del citato D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2020, sono soltanto quelle, pervenute nel II semestre 2020, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013 e il rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019;

**CONSIDERATO** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**RITENUTO** necessario contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l'offerta all'effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

**ACCERTATO**, anche mediante l'ausilio di appositi sopralluoghi, che per nessuna delle segnalazioni pervenute sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie;



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**D T V TOSCANA-SARDEGNA-UMBRIA**  
**Ufficio Monopoli per la Toscana**

Per quanto sopra visto e considerato

### **IL DIRETTORE DETERMINA**

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel II semestre 2021, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

dott. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c 2, del D.Lgs. 39/93